

serietà scientifica, dovrebbero essere i documenti di studio prioritariamente richiesti per chi intendesse accedere all'insegnamento di cultura religiosa nella Scuola media e superiore. Per quanto attiene alla scuola elementare una licenza/baccalaureato in teologia o titolo equiparabile potrebbe essere sufficiente.

Ciò non significa che un laureato o licenziato in lettere o filosofia o antropologia con una parte cospicua del suo curriculum accademico di taglio corposamente religionistico non potrebbe rientrare nel novero degli insegnanti in questione. Evidentemente tale preparazione scientifica andrebbe integrata con un percorso di formazione didattica, di cui l'Alta Scuola Pedagogica potrebbe farsi carico in collaborazione con le strutture pubbliche e private competenti in proposito, fermo restando il processo concorsuale con lezione probatoria oggi in vigore.

Quanti già oggi insegnano cultura religiosa cattolica o evangelica potrebbero entrare nel novero dei docenti dell'istituenda materia dopo che una commissione transitoria, presieduta da un rappresentante del DECS e composta da rappresentanti della Chiesa cattolica e di quella riformata, abbia esaminato con buon senso e attenzione complessiva, il loro curriculum formativo e il loro percorso didattico. Nei confronti di questi docenti si dovrebbero individuare particolari necessità di riqualificazione professionale solo in presenza di evidenti disparità e palesi lacune culturali e formative rispetto alla nuova configurazione della disciplina di cultura religiosa istituita.

### 5. Linee conclusive

Proporre la dimensione religiosa della cultura a tutti coloro che frequentano la scuola ticinese parte da questo presupposto: «non tocca alla scuola di religione spiegare in modo convincente o difendere la teoria della grazia. Ma è difficile parlare del filosofo Agostino da Ippona e dei suoi rapporti

col Pelagianesimo, o di Calvino e dei suoi rapporti con la città di Ginevra se, almeno enunciativamente, agli alunni non viene presentato il problema cristiano della grazia. A questo punto la notizia (come fatto) non è né pubblica né privata: è soltanto (ma doverosamente) scolastica»<sup>5</sup>.

Un insegnamento che presenti la religione in questi termini rigorosamente culturali esige, da parte di tutti coloro che operano nel sistema scolastico e, in generale, formativo ticinese, intelligenza, competenza, creatività e coraggio. Non è più il momento di deleghe ed appalti esterni e neppure di laicismi e clericalismi d'altri tempi. Non c'è alcuna egemonia da affermare, solo un servizio alla cultura comune da rendere, nell'interesse esclusivo dell'umanità di tutti.

### Note

1 Ernesto Borghi è docente di esegesi e teologia del Nuovo Testamento presso la Pontificia Università Salesiana di Torino e di religione cattolica nei licei ticinesi ed è presidente dell'A.B.S.I. (= Associazione Biblica della Svizzera Italiana). Tra i suoi campi di attività scientifico-divulgativa vi è, da almeno dieci anni a questa parte, anche l'attenzione alla riqualificazione dell'insegnamento di cultura religiosa nei sistemi scolastici europei. Si vedano, in merito, i seguenti contributi: *Religione. Dalla riflessione alla prassi*, in «Nuova Secondaria» 1 (15.9.1997), 69-73; *Obbligatoria e non confessionale*, in «Il Regno – attualità e documenti» XLIV (6/1999), 211-213; *La Bibbia nelle Scuole*, in «ITER» III (1/2000), 114-115; *Per una cultura radicalmente umana. Le radici ebraico-cristiane*, in «Nuova Secondaria» 4 (15.12.2000), 40-43.

2 In tutto l'articolo manterrò questa dizione al posto di quella che si ritiene scientificamente più corretta – *dimensione religiosa della cultura* – perché sono consapevole che *cultura religiosa* è oggi più immediatamente comprensibile.

3 Sono, infatti, persuaso che essa abbia la stessa dignità culturale di qualsiasi altra materia curricolare e debba entrare, esattamente come le discipline fondanti (italiano, matematica, lingue classiche, lingue straniere moderne, storia, filosofia, geografia, arte, musica) nel patrimonio formativo di tutti.

4 La distinzione tra *storia* e *religione* qui delineata non intende elevare barriere scientifiche indebite, ma soltanto distinguere i piani di studio.

5 S. De Giacinto, *La religione scolastica*, Brescia, Morcelliana, 1987, pag. 133.

## L'iniziativa parlamentare sull'insegnamento religioso

di Laura Sadis\*

Nel dicembre del 2002 è stata presentata un'iniziativa parlamentare elaborata sulla cultura religiosa nella scuola obbligatoria e post-obbligatoria. Quali i motivi che hanno spinto alcuni parlamentari cantonali ad affrontare un tema così importante e delicato, facendosi istituzionalmente portavoce delle riflessioni dell'Associazione per la scuola pubblica del Cantone e dei Comuni?

Per esporli, seppur brevemente, occorrono alcune considerazioni introduttive.

Attualmente l'insegnamento religio-

so è regolato nella Legge sulla scuola nel seguente modo:

– È impartito esclusivamente l'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica.

– I genitori degli allievi decidono in merito alla frequenza dei corsi da parte dei loro figli. I giovani d'età superiore ai 16 anni decidono personalmente.

– Le autorità ecclesiastiche designano gli insegnanti, definiscono i programmi, scelgono i libri di testo ed esercitano la vigilanza didattica.

– Lo stipendio degli insegnanti di reli-

gione è a carico dello Stato, al quale compete anche la vigilanza amministrativa.

L'insegnamento religioso impartito dalle Chiese Cattolica ed Evangelica nelle scuole ticinesi è sempre meno seguito, in particolare a livello medio-superiore.

L'ignoranza degli elementi basilari di cultura cristiana negli studenti delle scuole pubbliche ticinesi è sempre più diffusa e palese. L'insegnamento religioso per il suo carattere confessionale coinvolge inoltre unicamente gli aderenti ad una Chiesa.

La mancanza di conoscenza del cristianesimo rende assai ardua la comprensione non solo della storia, dell'arte e della filosofia, ma anche dei valori etici sui quali si è fondata e sviluppata la società in cui viviamo.

Ma vi è anche un altro importante

## Articolo della Legge della scuola relativo all'insegnamento religioso (entrato in vigore il 2 settembre 1993)

### Capitolo V Insegnamento religioso

#### Art. 23

1 L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 49 della Costituzione federale.

2 La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

3 La designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi d'insegnamento, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.

4 La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

5 Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.

6 Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:

- lo statuto dell'insegnante di religione;
- l'organizzazione dell'insegnamento religioso.

problema di conoscenza: quello delle altre religioni. Tema tanto più urgente in una società vieppiù multiculturale. Islam, Buddismo, Induismo e Ebraismo necessitano di essere conosciuti per evitare scontri di civiltà, già così minacciosamente e dolorosamente incombenti.

L'accesso alla conoscenza deve inoltre poter essere garantito dalla scuola pubblica a tutti, anche a coloro che appartengono a religioni diverse o che non abbracciano alcuna fede.

Si passa così dal primo problema della conoscenza al problema dell'identificazione di un criterio d'orientamento delle scelte concrete, che consenta di contemperare la libertà religiosa delle persone con la loro uguaglianza di fronte alla legge, quindi con la neutralità (o laicità) dello Stato nei confronti di scelte individuali, che, come tali, lo

Stato stesso deve poter tutelare. Paradossalmente uno Stato veramente laico è la migliore garanzia per la Chiesa.

Senza voler attribuire eccessivo significato a un semplice atto parlamentare nella nostra microscopica realtà cantonale è però vero che esso affronta un tema rilevante. Vuole invitare a riflettere e a confrontarsi sui principi fondamentali della nostra convivenza civile e ad abbandonare un atteggiamento di navigazione a vista, un movimento in superficie, più comodo ma miope.

La tolleranza passa dalla conoscenza di sé e degli altri. La riflessione sul fenomeno religioso e sulle sue implicazioni etiche, oltre a interrogarci intimamente, può essere occasione per confrontarci con il concetto di rispetto nei confronti di chi crede, di

chi non crede e di chi crede a dottrine diverse da quelle della nostra tradizione senza atteggiamenti dogmatici. Per tornare concretamente all'iniziativa parlamentare essa propone di introdurre per tutti gli allievi delle scuole obbligatorie e post-obbligatorie un corso di cultura religiosa, nel quale si sviluppi progressivamente la conoscenza del cristianesimo e ci si avvicini alla comprensione dell'universalità del fenomeno religioso, mediante riferimenti ad altre religioni e nel rispetto dei vari atteggiamenti individuali.


L'insegnamento sarebbe organizzato e gestito dallo Stato.

Si attende ora una presa di posizione da parte del Consiglio di Stato, che sarà quindi discussa dal Gran Consiglio.


\*Deputata PLR al Consiglio Nazionale

## Popolazione residente in Svizzera secondo la religione

1990



2000



Tratto da: TANGRAM - Bollettino della Commissione federale contro il razzismo, numero 14, ottobre 2003 («La religione a scuola»).

© Ufficio federale di statistica, Neuchâtel 2003, fonte: Censimenti federali della popolazione, UST